



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara



## INCONTRO DI STUDIO

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

D. LGS. 117/2017

EVENTO PROMOSSO DALLA

COMMISSIONE DI STUDIO "TERZO SETTORE" ODCEC PESCARA

**PESCARA, 6 APRILE**

**ORE 15 - 19**



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

**Le associazioni e fondazioni del Terzo  
Settore: amministrazione**

a cura di:

**Dr.ssa Alessandra D'Attilio**

# LEGGE DELEGA 106/2016



- ▶ La legge delega per la riforma del Terzo settore n. 106/2016, prevedeva espressamente all'**art. 1, comma 2**:
  - ▶ Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
    - ▶ **a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;**
    - ▶ b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito **codice del Terzo settore**, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
    - ▶ c) alla revisione della disciplina in materia di **impresa sociale**;
    - ▶ d) alla revisione della disciplina in materia di **servizio civile nazionale**.
- ▶ **è rimasta inattuata la previsione di cui al punto a)**

## D. LGS. 117/2017

### ART. 26 “Organo di amministrazione” *associazioni*

- ▶ **Comma 1:** assegna all'**Assemblea** di **Associazioni riconosciute e non riconosciute** la nomina degli amministratori, fatta salva la possibilità attribuita alle associazioni con numero di associati > 500 di disciplinare statutariamente in maniera diversa le competenze assembleari. La nomina dei primi amministratori è fatta in atto costitutivo.
- ▶ **Comma 2:** (solo) *la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati: ergo la norma dirime il dubbio che la carica di amministratore possa essere ricoperta da estranei all'associazione*
- ▶ **Comma 2:** richiama art 2382 C.C. (cause di ineleggibilità e decadenza)

## D. LGS. 117/2017

### ART. 26 “Organo di amministrazione” *associazioni*

L'**atto costitutivo** o lo **statuto** possono:

- ▶ **Comma 3:** Subordinare l'assunzione della carica a requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative;
- ▶ **Comma 4:** Prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti a diverse categorie di associati;
- ▶ **Comma 5:** Riservare la nomina di uno o più amministratori a E.T.S., a enti senza scopo di lucro, a enti religiosi, a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori deve restare di competenza assembleare.

# “Organo di amministrazione” *associazioni*



## **E' consentito alle associazioni nominare un organo amministrativo monocratico?**

L'ipotesi non è espressamente esclusa dal legislatore, ma il continuo uso di termini al plurale e lo spirito di democraticità che deve connotare le strutture associative inducono a escludere la figura dell'amministratore unico dal panorama associativo.

## D. LGS. 117/2017

### ART. 26 “Organo di amministrazione” *associazioni*

- ▶ **Comma 6:** Gli amministratori delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, entro 30 giorni dalla nomina devono chiedere **l’iscrizione nel Runts**, indicando:
  - ▶ Nome e cognome
  - ▶ Luogo e data di nascita
  - ▶ Domicilio e cittadinanza
  - ▶ A quali di essi è attribuita la **rappresentanza** dell’ente, specificando se **congiuntamente** o **disgiuntamente**
- ▶ Novità **relativa** per le **associazioni riconosciute**, che già trascrivevano questi dati nei registri regionali o prefettizi;
- ▶ Novità **rilevante** per le **associazioni non riconosciute** iscritte al Runts, che fino ad oggi comunicano questi dati solo all’Agenzia delle Entrate e per le quali vige il “**principio dell’apparenza**”

# “Organo di amministrazione” associazioni



## Durata e rieleggibilità?

- ▶ Nessuna previsione è contenuta nell'art. 26 né nel libro I del Codice Civile riguardo la durata della nomina e la rieleggibilità
- ▶ La dottrina ritiene in genere che nelle associazioni (a differenza che nelle fondazioni) non sia possibile prevedere cariche a vita o per tempi troppo lunghi
- ▶ Non sembra applicabile alle associazioni la norma che consente, nelle s.r.l., nomine a tempo indeterminato (fino a revoca).



## D. LGS. 117/2017

### ART. 26 “Organo di amministrazione” *fondazioni*

- ▶ **Comma 8:** prevede la nomina di un organo amministrativo, con espresso richiamo:
  - ▶ all'art 2382 (ineleggibilità e decadenza);
  - ▶ alla possibilità di subordinare la carica a specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;
  - ▶ all'obbligo di iscrizione al Runtts;
  - ▶ alla possibilità (nelle Fondazioni dotate di organo assembleare o di indirizzo), di riservare la scelta di uno o più amministratori tra gli appartenenti a diverse categorie di associati o a ETS, enti senza scopo di lucro, enti religiosi, lavoratori o utenti.

## D. LGS. 117/2017

### ART. 26 “Organo di amministrazione” *associazioni e fondazioni*

- ▶ Comma 7: il **potere di rappresentanza** attribuito agli amministratori è **generale**
- ▶ Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runtts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- ▶ L’art. 2384 c.c. in tema di s.p.a.e l’art. 2475-bis in tema di s.r.l. invece recitano: “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”

## D. LGS. 117/2017

### ART. 27 “Conflitto di interessi” *associazioni e fondazioni*

- ▶ Richiamate le regole sul **conflitto di interessi** dettate dall'**art 2475-ter c.c.**:
  - ▶ **contratti annullabili** se il conflitto era **conosciuto o conoscibile** dal terzo contraente;
  - ▶ **decisioni impugnabili** se:
    - ▶ **voto determinante** dell'amministratore in conflitto di interessi con l'ente,
    - ▶ **foriere di danno patrimoniale.**



**D. LGS. 117/2017**  
**amministratori: responsabilità**  
***associazioni e fondazioni***



**Responsabilità**  
**specifiche**

**Artt 8, 9, 12**



**Sanzioni art 91**

**Art 48**

**Responsabilità**  
**generali**

**art 28**

## D. LGS. 117/2017 amministratori: responsabilità specifiche associazioni e fondazioni

art CTS	Obblighi specifici in capo ad amministratori ETS	Sanzione ex art 91 CTS
<b>8, c.1</b>	Destinazione del patrimonio ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
<b>8, c. 2</b>	Divieto di distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali	<b>Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 20.000,00 euro</b>
<b>8, c. 3, lettera a)</b>	Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati	<b>Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 20.000,00 euro</b>

## D. LGS. 117/2017 amministratori: responsabilità specifiche associazioni e fondazioni

art CTS	Obblighi specifici in capo ad amministratori ETS	Sanzione ex art 91 CTS
<b>9</b>	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Runts, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS	<b>Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro</b>
<b>12</b>	L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore	<b>Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 a 10.000,00 euro</b>
<b>48, c. 5</b>	Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni da iscrivere al Runts sono onerati gli amministratori. Si applica l'art 2630 c.c.	

## D. LGS. 117/2017

### amministratori: responsabilità per integrità patrimonio art 22 c. 5 *associazioni e fondazioni*

#### Associazione riconosciuta

- ▶ **Patrimonio minimo € 15.000**  
(Art. 22 c. 4)
- ▶ se il patrimonio scende al di sotto di € 10.000 in conseguenza di perdite
- ▶ **gli amministratori devono senza indugio:**
- ▶ convocare l'assemblea per deliberare

#### Fondazione riconosciuta

- ▶ **Patrimonio minimo € 30.000**  
(Art. 22 c. 4)
- ▶ se il patrimonio scende al di sotto di € 20.000 in conseguenza di perdite
- ▶ **gli amministratori devono senza indugio:**
- ▶ deliberare una delle seguenti soluzioni:
  - ▶ ricostituzione del patrimonio minimo;
  - ▶ trasformazione
  - ▶ prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta
  - ▶ fusione
  - ▶ scioglimento

## D. LGS. 117/2017

### Art. 28 Responsabilità *associazioni e fondazioni*

► tecnica del **richiamo alle regole della s.p.a.:**

*“gli amministratori, i direttori, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili”*



## D. LGS. 117/2017

### azioni di responsabilità c/ amministratori e sindaci *associazioni e fondazioni*

- ▶ **Art 2393 C.C.** azione sociale di responsabilità esercitata dall'Ente con delibera assembleare
- ▶ **Art 2393-bis C.C.** azione sociale di responsabilità esercitata dai soci
- ▶ **Art 2394 C.C.** azione dei creditori sociali
- ▶ **Art 2395 C.C.** azione individuale del socio o del terzo

# Codice Civile

## Responsabilità

### *associazioni e fondazioni*

#### **Associazioni e fondazioni riconosciute**

- ▶ **Art. 18 c.c. Responsabilità degli amministratori** – **Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato.** E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

#### **Associazioni non riconosciute**

- ▶ **Art. 38 c.c. Obbligazioni** – Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. **Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.**

## D. LGS. 117/2017

### Art. 28 Responsabilità *associazioni e fondazioni*

- ▶ La disciplina dettata dall'art. 28 del CTS non sembra distinguere fra associazioni riconosciute e non riconosciute, e pone in capo agli amministratori degli enti iscritti nel Runtis un regime di responsabilità mutuato dalle società di capitali.
- ▶ Vi è chi ritiene (L. De Angelis, Italia Oggi, La riforma del Terzo Settore, p. 48 e in Eutekne.info) che *“in definitiva sarà tale iscrizione ad essere il discriminante per l'applicazione, in tema di responsabilità degli amministratori, delle regole del libro primo (per gli enti che decideranno di non iscriversi al nuovo registro) rispetto a quelle del libro quinto applicabili ai membri dell'organo gestorio degli enti che a tale registro sceglieranno di iscriversi”*

## D. LGS. 117/2017

### Art. 28 Responsabilità *associazioni e fondazioni*



- ▶ L'**articolo 22 c. 7** sancisce espressamente il principio della responsabilità limitata al patrimonio sociale per gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica: **“nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio”** :
  - ▶ chi risponde delle obbligazioni di associazioni e fondazioni non dotate di personalità giuridica, oltre l’ente con il suo patrimonio, se non chi ne ha la rappresentanza e agisce in nome e per conto della società?
  - ▶ a chi giova la procedura di riconoscimento e l’acquisto della personalità giuridica, se non vi è differenza di responsabilità tra riconosciute e non riconosciute?